

SABATO 9 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Delega fiscale e riforma dell'IVA: si può fare di più - pag. 2
- Contributo a fondo perduto: ultimi controlli prima dell'invio del modello Redditi - pag. 4
- Sismabonus acquisti anche in caso di mancata cessione di tutte le unità immobiliari - pag. 8
- Investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending: la disciplina applicabile - pag. 12
- Trasferimento della sede statutaria: quando si applica la continuità giuridica - pag. 12
- Monitoraggio fiscale anche in caso di trust - pag. 13

LAVORO E PREVIDENZA

- PNRR e deflazione del contenzioso. Le FAQ sono un problema o un'opportunità? - pag. 15
- Cassa integrazione: come gestire il post pandemia senza aumentare i costi aziendali - pag. 17
- Rinuncia detrazioni d'imposta su pensioni: domande 2022 a partire dal 15 ottobre - pag. 20
- Rientro in presenza nel pubblico impiego: nuove regole per green pass e smartworking - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Bando Disegni+ 2021: dal 12 ottobre le domande. Chi può chiedere i contributi - pag. 22

IMPRESA

- DL Aperture: dall'11 ottobre piena capienza per i luoghi di cultura e riapertura delle discoteche - pag. 24

IN EVIDENZA

Delega fiscale e riforma dell'IVA: si può fare di più

di Gaetano Ragucci - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Milano, Presidente ANTI

L'idea di una riforma dell'IVA ha sempre ricevuto grande attenzione da parte dei tecnici, da almeno due punti di vista. Un primo aspetto riguarda le aliquote, tre in Italia, ma declinate su 255 basi imponibili diverse. Un secondo aspetto rinvia alla semplificazione degli adempimenti, per contenere i costi di compliance. Il progetto di legge delega fiscale prevede un intervento di razionalizzazione dell'IVA, i cui criteri direttivi (se così si possono già definire) ne focalizzano l'incidenza su "numero" e "livelli" delle aliquote e sulla distribuzione delle basi imponibili corrispondenti, al fine di "semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione, aumentare il grado di efficienza in coerenza con la disciplina europea armonizzata". In teoria, vi possono rientrare tutte le azioni di riforma già messe a fuoco dai tecnici. Ma se così fosse, perché non dirlo?

Il 22 ottobre prossimo si terrà dell'IVA. L'incontro, che si deve a nell'Università di Parma un convegno in memoria di **Paolo Centore**, **Comelli**, darà rilievo al **ruolo della giurisprudenza delle Corti europee** nell'interpretazione e nell'applicazione uniforme di una disciplina armonizzata, rispetto

PNRR e deflazione del contenzioso. Le FAQ sono un problema o un'opportunità?

di David Trotti - Professore a contratto di Selezione e valutazione delle Risorse Umane presso l'Università europea di Roma

Nuovi strumenti di gestione della comunicazione tra aziende, cittadino e Stato si stanno affacciando nel nostro ordinamento. Uno tra questi sono le FAQ. Il loro significato, concettuale e operativo, rappresenta un tema connesso alla deflazione del contenzioso e quindi al PNRR. Le FAQ, il cui uso nel periodo pandemico si è enormemente ampliato, possono aiutarci a raggiungere questo obiettivo che ci siamo dati e che l'Europa ci ha chiesto. Ma a quali condizioni possono rappresentare una soluzione ed uno strumento utile per aziende, professionisti e cittadini?

Nel progressivo cammino che la (o più propriamente home working crisi pandemica ha scavato, e sta e del quale, magari, parleremo in scavando, nella nostra cultura e un'altra occasione) e le FAQ.

Le **FAQ** sono definite dal vocabolario online Treccani: "FAQ ?fak? s. f. pl. - In informatica, sigla dell'inglese Frequently Asked Questions («domande poste



Fisco

L'Editoriale di Gaetano Ragucci

Delega fiscale e riforma dell'IVA: si può fare di più

di Gaetano Ragucci - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Milano, Presidente ANTI

L'idea di una riforma dell'IVA ha sempre ricevuto grande attenzione da parte dei tecnici, da almeno due punti di vista. Un primo aspetto riguarda le aliquote, tre in Italia, ma declinate su 255 basi imponibili diverse. Un secondo aspetto rinvia alla semplificazione degli adempimenti, per contenere i costi di compliance. Il progetto di legge delega fiscale prevede un intervento di razionalizzazione dell'IVA, i cui criteri direttivi (se così si possono già definire) ne focalizzano l'incidenza su "numero" e "livelli" delle aliquote e sulla distribuzione delle basi imponibili corrispondenti, al fine di "semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione, aumentare il grado di efficienza in coerenza con la disciplina europea armonizzata". In teoria, vi possono rientrare tutte le azioni di riforma già messe a fuoco dai tecnici. Ma se così fosse, perché non dirlo?

Il 22 ottobre prossimo si terrà nell'Università di Parma un convegno in memoria di **Paolo Centore**, sui Nuovi profili di diritto tributario dell'Unione europea, che tratterà dell'attuale stato e delle prospettive di evoluzione della disciplina dell'IVA. L'incontro, che si deve a un'opportuna iniziativa di **Alberto Comelli**, darà rilievo al **ruolo della giurisprudenza delle Corti europee** nell'interpretazione e nell'applicazione uniforme di una disciplina armonizzata, rispetto alla quale il **legislatore nazionale** ricopre un ruolo di **razionalizzatore di seconda istanza** (nel migliore dei casi), e più spesso di tutore della ragion fiscale, e perciò di escogitatore di strumenti di contrasto di una evasione endemica, causa di rilevanti perdite di gettito anche sul versante dell'imposizione diretta.

Nuovi profili di Diritto Tributario dell'Unione Europea

CONVEGNO IN MEMORIA DI PAOLO CENTORE

22 ottobre 2021 Ore 10:00/18:00

Aula Magna

in collegamento con l'Aula dei Filosofi, Università di Parma, via Università 12, Parma

Consulta il programma

Sarà l'occasione per passare in rassegna le novità giurisprudenziali in materia di soggettività passiva, diritto alla detrazione e tutela dell'affidamento, e di misurare così la **distanza** tra le **normative nazionale ed europea**, da colmare con la prossima legge di adeguamento. Ma sarà anche l'occasione per riflettere sui possibili margini di un intervento più significativo, che si ponga in consonanza con i progetti di **riforma fiscale** veicolati dal PNRR, sulla spinta di una dialettica tra "tecnica" e "politica", che l'approvazione del progetto di legge delega da parte dell'ultimo Consiglio dei ministri ha portato alla ribalta.

A ben vedere, l'idea di una riforma dell'IVA ha occupato un ruolo alquanto marginale nelle audizioni

condotte dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato sulla riforma fiscale, il cui documento finale si è infatti limitato ad auspicare una semplificazione della disciplina, e una riduzione dell'aliquota ordinaria. Se si può perciò dire che il problema non è avvertito negli ambienti della politica, è anche vero che ha sempre ricevuto grande attenzione da parte dei tecnici, e ciò da almeno due punti di vista.

Un primo aspetto riguarda le **aliquote**, che nel nostro Paese si pongono sui **tre livelli** del 22, 10 e 4 per cento declinati su **255 basi imponibili diverse** (Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972), dal cui arbitraggio ricava alimento un significativo fenomeno di evasione "da aliquota", le cui stime lo indicano ben superiore dall'evasione da mancata dichiarazione dell'imponibile. Il **meccanismo** è noto, e si verifica nei passaggi intermedi che precedono la cessione al consumo. Consiste nell'occultare, ove possibile, le operazioni ad aliquota ordinaria, e nel portare invece a debito l'imposta riscossa per le operazioni ad aliquota ridotta o agevolata (o, all'inverso, nel non registrare gli acquisti ad aliquota agevolata, così da minimizzare le mancate detrazioni, pur in presenza di un mark-up attendibile). Il **rimedio** è indicato nell'adozione di un'aliquota unica per le transazioni intermedie, nell'accorpamento delle aliquote finali in base alla omogeneità dei prodotti (VISCO). Il fatto è che l'adozione di un'aliquota unica produrrebbe effetti regressivi, perché aggraverebbe la posizione dei consumatori di beni e servizi di prima necessità, con effetti tutti da valutare sul piano sociale e politico. Vi torneremo.

Un secondo aspetto rinvia alla **semplificazione degli adempimenti**, in funzione del contenimento dei costi di compliance. La direttiva n. 2006/112 prescrive **34 obblighi di informazione** dovuti in applicazione della normativa IVA dell'UE. Essi riguardano soprattutto doveri dichiarativi diretti a garantire il corretto

funzionamento del meccanismo impositivo. Ve ne sono però anche molti che derivano dall'azione di contrasto alle frodi.

Ne derivano **costi di compliance** più elevati per le piccole che per le grandi imprese. La Commissione europea ha infatti stimato che per queste ammontano a circa il 2% delle imposte pagate, mentre per le PMI la stima è di circa il 30%.

Nell'obiettivo della semplificazione perseguito dall'Action plan approvato dalla Commissione il 15 luglio 2020 rientrano perciò anche misure dirette al contenimento di questi costi. Vi rientra la previsione di un'unica registrazione all'interno dell'UE, diretta a fare in modo che i contribuenti esercitino la propria attività nel mercato unico, senza necessità di ulteriori formalità da eseguire nei singoli Paesi (Action 1). È poi previsto un ampliamento del campo di azione dello sportello unico, così che i contribuenti possano dichiarare tutte le operazioni di vendita al consumo nell'UE con una dichiarazione unica da presentare nello Stato di stabilimento (Action 5). Seguono, nella stessa logica, un aggiornamento delle norme sui servizi finanziari (Action 18), una proposta per modificare la direttiva n. 2006/112 diretta ad assicurare certezza ai soggetti che operano attraverso piattaforme informatiche (Action 23), e una modifica della direttiva relativa al regime delle accise, per l'eliminazione della competizione, in termini di costi amministrativi, tra le vendite online e quelle che si compiono nei negozi fisici (Action 25).

Ora, il **progetto di legge delega** approvato dal Consiglio dei Ministri prevede un intervento di

razionalizzazione della struttura dell'imposta, i cui criteri direttivi (se così si possono definire, data la genericità che li caratterizza) ne focalizzano l'incidenza su "numero" e "livelli" delle aliquote, e sulla distribuzione delle basi imponibili corrispondenti, "con lo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione, aumentare il grado di efficienza in coerenza con la disciplina europea armonizzata". In teoria, vi possono rientrare tutte le azioni di riforma messe a fuoco dai tecnici sui temi ora indicati, ma se così fosse **perché non dirlo?**

Da quello che si legge, la delega non sembrerebbe comprendere l'adozione della misura estrema dell'aliquota unica, ma basta osservare che, nello stato attuale, è l'aliquota media che fa la differenza, perché se inferiore alla percentuale del "carico complessivo" oggi attorno al 16%, va a beneficio dei consumatori; se superiore, genera un extragettito utilizzabile per la riduzione di altre imposte. Sotto altro aspetto, si può ammettere che la semplificazione degli adempimenti formali vada soprattutto a vantaggio delle PMI, riducendone i costi di compliance in modo più consistente che per le grandi imprese. Ma vi sarebbe da accertare quale peso effettivo questa misura abbia nell'economia complessiva della "riforma".

Molto spesso, la **qualifica tecnica** di un problema è l'abito che ne nasconde una **reale natura politica**, ma questa è una differenza che non sembra il momento di denunciare, nel difficile **processo di attuazione del PNRR**.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2021

Contributo a fondo perduto: ultimi controlli prima dell'invio del modello Redditi

di Andrea Bongi - Dottore commercialista e pubblicista

La non corretta compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato (rigo RS401) costituisce uno dei casi più frequenti di segnalazioni di anomalia da parte dei software di controllo delle dichiarazioni dei redditi 2021. In tale ambito le segnalazioni di anomalia dei software predisposti dall'Agenzia delle Entrate possono riguardare il mancato inserimento dei contributi a fondo perduto nel rigo RS401 o la non corretta compilazione del rigo stesso. In ogni caso il software di controllo genera una segnalazione di tipo bloccante che, se non opportunamente rimossa, impedisce la trasmissione della dichiarazione dei redditi. Quali sono le principali casistiche di errore? E come si può intervenire per superarle?

Uno dei casi più frequenti di **segnalazioni di anomalia** da parte dei software di controllo delle dichiarazioni dei redditi 2021 riguarda la non corretta compilazione del **prospetto sugli aiuti di Stato** (rigo RS401). Le segnalazioni possono riguardare:

- il **mancato inserimento dei contributi a fondo perduto** nel rigo RS401;
- la **non corretta compilazione** del rigo stesso.

Il software di controllo genera una **segnalazione di tipo bloccante** che, se non opportunamente rimossa, impedisce la trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Vediamo quali sono le principali casistiche di errore e come si può intervenire per superarle.

Mancata indicazione dei contributi a fondo perduto nel rigo RS401

Per effetto degli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, molti contribuenti, a eccezione di quelli tenuti alla compilazione dei quadri RF, potrebbero aver scelto di non indicare i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020 nei quadri reddituali (RG, RE, LM).

Tale mancata indicazione non esonera ovviamente dall'obbligo di indicare i contributi a fondo perduto nell'apposito prospetto di cui al rigo RS401.

Stando al contenuto della nota di risposta inviata dall'Agenzia delle entrate ai Garanti dei contribuenti il 22 luglio scorso, la mancata indicazione dei contributi a fondo perduto nei quadri reddituali, seppur non sanzionabile, potrebbe far perdere ai contribuenti un ausilio tecnico previsto dai software di controllo messi a disposizione dall'Agenzia stessa. Secondo la nota, l'indicazione dei contributi a fondo perduto nei quadri reddituali consente di attivare **automaticamente** il prospetto degli aiuti di Stato, riducendo così il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel rigo RS401 le informazioni previste.

Nello specifico il **messaggio di errore, bloccante**, che il software di controllo genera nel momento in cui intercetta un contributo a fondo perduto nei quadri reddituali per il quale non è stato compilato il prospetto di cui al rigo RS401 è il seguente:

(***) Quadro RS

Rigo 401 Colonna 001 - In presenza del codice 83 tra le variazioni in diminuzione del quadro RF oppure del codice 47 tra i componenti negativi del quadro RG oppure di contributi a fondo perduto nel quadro LM non è presente almeno uno dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28.

Prima di procedere all'invio delle dichiarazioni dei redditi è dunque necessario assicurarsi di aver correttamente indicato nel rigo RS401 i contributi a fondo perduto ricevuti dal contribuente nell'anno 2020.

Per quanto riguarda il periodo d'imposta nel quale occorre indicare i contributi ricevuti, è necessario precisare che, secondo le FAQ predisposte dall'Agenzia delle Entrate, per stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del prospetto aiuti, occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo stesso.

Tale precisazione **contraddice** quanto indicato invece nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi nelle quali si afferma espressamente che "il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione".

A parere di chi scrive, la **soluzione corretta** è quella delle **istruzioni** che individuano il periodo d'imposta nel quale compilare il rigo RS401 sulla base della competenza e non dell'erogazione finanziaria del contributo.

Non corretto inserimento dei contributi a fondo perduto nel rigo RS401

Nella compilazione del rigo RS401 occorre ricordare

che il software di controllo dei dichiarativi non consente l'indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell'importo dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, trattandosi di un **dato già conosciuto** dall'Amministrazione finanziaria.

Valorizzando il campo 29 del rigo RS401 il software di controllo telematico della dichiarazione genera infatti un errore bloccante che inibisce l'invio del modello.

Il messaggio di errore generato è il seguente:

(***) Quadro RS Modulo 1

Codice RS 401 029 - Il campo non può essere presente

in caso di Codice Aiuto 20, 22, 23, 27, 28.

Tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, la compilazione del rigo RS401 nel caso dei contributi a fondo perduto sarà limitata ad alcuni campi essenziali.

Nello specifico, sulla base anche di quanto richiesto dai software di controllo, i dati necessari da compilare sono:

- La **colonna 1 - codice aiuto**, che nel caso dei contributi a fondo perduto dell'anno 2020 può assumere le seguenti valorizzazioni:

20	Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" Art. 25, D.L. n. 34/2020
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici Art. 59, D.L. n. 104/2020
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive Art. 1, D.L. n. 137/2020
27	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione Art. 2, D.L. n. 172/2020

- la **colonna 12 - forma giuridica**, da valorizzare utilizzando il codice corrispondente alla forma giuridica desunto dalla tabella presente nelle istruzioni;

- la **colonna 13 - dimensione dell'impresa** secondo la definizione contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:

1. micro impresa;
2. piccola impresa;
3. media impresa;
4. grande impresa;
5. non classificabile (solo per i soggetti pubblici);

- la **colonna 14 - codice attività**, corrispondente

all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla classificazione ATECO 2007;

- la **colonna 15 - settore** nel quale deve essere indicato il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario sulla base di quelli individuati nelle istruzioni;

- la **colonna 26 - tipologia costi** che, nel caso dei contributi a fondo perduto, deve essere valorizzata con il codice 20 ovvero: "Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari".

Sulla base di quanto sopra, un esempio di corretta compilazione del rigo RS401 che non genera errori in sede di controllo telematico è il seguente:

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto		Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20										
Codice CAR		Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
11A	11B	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	SR	1	474100		1					.00
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo							Numero civico
21			24							28
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
25			26			29		30		31
20										.00

Contributi a fondo perduto e rigo IS201 del modello IRAP

I contributi a fondo perduto relativi al periodo d'imposta 2020 devono essere indicati unicamente nel rigo RS401, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati indicati anche nei quadri reddituali e nei quadri IRAP. Per cui, anche nel caso in cui il contribuente abbia indicato l'importo dei contributi a fondo perduto nella determinazione del valore della produzione imponibile ai fini dell'IRAP, non dovrà compilare il rigo IS201 ma solamente il rigo RS401.

Questa conclusione si ricava sia dai principi generali di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato, sia da una risposta a una specifica FAQ da parte dell'Agenzia delle Entrate. In risposta a una domanda in tema di aiuti di Stato, l'Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che gli stessi devono essere indicati unicamente nel quadro RS e non nel modello IRAP. Del resto, il semplice esame dei codici aiuto utilizzabili nel rigo IS201 del modello IRAP fa capire che non c'è spazio per l'indicazione dei contributi a fondo perduto di competenza dell'anno 2020.

Aspetti sanzionatori

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la mancata indicazione degli aiuti di Stato nel relativo prospetto della dichiarazione dei redditi implica le conseguenze previste dall'art. 17 del regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato (D.M. 31 maggio 2017, n. 115), il quale prevede al comma 2 che "l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento [...] determina l'**illegittimità della fruizione dell'aiuto** individuale".

In sostanza, il rischio che il contribuente corre non compilando il rigo RS401 è quello della **revoca del contributo ricevuto**.

Questa conseguenza è stata ribadita dal Ministero dell'Economia e delle finanze nell'interrogazione parlamentare n. 5-06180 del 23 giugno 2021, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Per le considerazioni qui esposte, è pertanto necessario prestare la **massima attenzione** nella compilazione del **prospetto degli aiuti di Stato**, per non incorrere nel rischio di future contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Integrazione del prezzo di una cessione di quote societarie: quale trattamento fiscale si applica

In tema di trattamento fiscale dell'integrazione del prezzo di una cessione di quote societarie, il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 686 dell'8 ottobre 2021 con cui ha ricordato che le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 686 in data 8 ottobre 2021, riguardante il trattamento fiscale dell'integrazione del prezzo di una cessione di quote societarie.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni e titoli assimilati da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. Il successivo articolo 68 del Tuir stabilisce le modalità di quantificazione delle plusvalenze che è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni sociali di natura "qualificata" sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento.

Antecedentemente a tali modifiche, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate erano tassate parzialmente con aliquota IRPEF progressiva, concorrendo alla formazione del reddito complessivo per il 40 per cento del loro ammontare complessivo se realizzate fino al 31 dicembre 2008, per il 49,72 per cento se realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2017 e, infine, per il 58,14 per cento se realizzate a

decorrere dal 1° gennaio 2018.

Come chiarito in numerosi documenti di prassi, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.

In sostanza, il presupposto impositivo della plusvalenza si origina con il momento di "perfezionamento del trasferimento" della proprietà della partecipazione o del titolo che si distingue da quello relativo "all'incasso del corrispettivo".

Ne consegue che, in sostanza, il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/10/2021, n. 686

Fisco

dal CNDCEC

Rapporto 2021 sulla professione: crescono le iscrizioni di Commercialisti

Il rapporto 2021 sulla professione del CNDCEC e della FNC mostra che il tasso della crescita di iscrizioni è in aumento. Al Nord, in pole position è la Lombardia con il +1,5% che si traduce in +299 iscritti pari al 57% della crescita totale. Nel Sud invece, dopo il -0,5% dello scorso anno, gli iscritti riprendono a salire seppure ad un tasso minimo: +0,1%. In particolare, nelle Isole l'incremento è nullo, mentre nelle regioni dell'Italia meridionale si registra un aumento dello 0,1%.

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato il rapporto 2021 sulla professione, che evidenzia un aumento del tasso della crescita di iscrizioni (+0,4%) spinto dagli Ordini del Nord (+0,9%) con un aumento maggiore nel Sud del reddito medio (+4,5%).

Lo studio evidenzia come l'anno scorso si sia registrata un'inversione di tendenza nella dinamica degli iscritti all'Albo e in quella degli iscritti al Registro praticanti.

Prelevail rapporto 2021 sulla professione

Infatti, nel primo caso il tasso di crescita annuale, sceso

nel 2019 a +0,1%, nel 2020 è risalito a +0,4% pari a 523 unità rispetto all'anno precedente, mentre nel secondo caso, dopo un lungo periodo di continue flessioni, si rileva un incremento pari a +4,3% equivalente a 532 unità, facendo segnare una netta discontinuità.

In tredici anni gli iscritti all'Albo sono aumentati di 11.799 unità, +11% sul 2007, in un periodo in cui la popolazione italiana è diminuita dello 0,6%, mentre l'occupazione è diminuita del 4,1% e le imprese attive sono aumentate del 2,3%.

Ne consegue un calo significativo del rapporto tra la popolazione e gli iscritti, passato in undici anni da 555 a 497 e del rapporto tra le imprese attive e gli iscritti che nello stesso periodo è passato da 50 a 43.

Al Nord, in pole position è la Lombardia con il +1,5% che si traduce in +299 iscritti pari al 57% della crescita totale. Nel Sud invece, dopo il -0,5% dello scorso anno, gli iscritti riprendono a salire seppure ad un tasso minimo: +0,1%. In particolare, nelle Isole l'incremento è nullo, mentre nelle regioni dell'Italia meridionale si registra un aumento dello 0,1%.

Maggiori quote rosa negli Ordini del Nord, in particolare nel Nord-est si raggiunge il 36,8% con una punta del 41,5% in Emilia-Romagna, mentre nel Sud vi è una flessione per assestarsi al 30,2% con il valore più basso in Campania (26,3%).

Analogamente, anche per i giovani, nel Nord, si registrano livelli più elevati (20,4%) rispetto al Sud (15,9%). Da segnalare come la quota di donne continui ad aumentare di anno in anno (+0,2%), mentre quella dei giovani tende a diminuire progressivamente.

La crescita dei praticanti è stata particolarmente elevata nel Centro con il +9,9%, molto più bassa invece nel Sud con il +0,9%. Nelle Isole, invece, gli iscritti al Registro dei praticanti sono diminuiti del 5,8%.

Per quanto riguarda il reddito professionale netto medio, nel 2020 continua ad aumentare anche se a un ritmo decisamente più lento rispetto al 2019. Il tasso di crescita annuale passa, infatti, dal +2,6% al +0,5% e il valore medio sale a 61.237 euro superando in tal modo il livello del 2009 (61.138 euro). Il reddito mediano, invece, cresce, del 2,3% portandosi a 35.255 euro pari al 57,6% di quello medio e recuperando terreno, quindi, rispetto al 56,5% di un anno prima. Il reddito medio cresce a Sud (+4,5%), mentre cala a Nord (-0,3%), sebbene il primo equivalga sostanzialmente al 40,2% delle regioni settentrionali.

Il divario a livello regionale è massimo tra Calabria (27.102) e Trentino Alto Adige (113.842): il reddito medio del Trentino è 4,2 volte quello della Calabria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 08/10/2021

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sismabonus acquisti anche in caso di mancata cessione di tutte le unità immobiliari

Il sismabonus acquisti non è condizionato alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 688 dell'08 ottobre 2021 con cui ha ricordato che l'articolo 16-bis del TUIR costituisce il quadro normativo di riferimento, non costituendo il sismabonus acquisti una nuova categoria di opere agevolabili rispetto al sisma bonus.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 688 in data 8 ottobre 2021, riguardante il sismabonus acquisti.

L'articolo 16, c. 1 septies del D.L. n. 63 del 2013, attualmente vigente, prevede che qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico** 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva **alienazione dell'immobile**, le detrazioni dall'imposta spettano **all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

In particolare la norma si riferisce espressamente agli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** e nel mutuare le regole applicative del c.d. "sismabonus" si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove **unità immobiliari**.

La detrazione è pari al 75 o all'85 per cento (a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore) del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e,

comunque, calcolata entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

L'articolo 16-bis del TUIR costituisce il quadro normativo di riferimento, non costituendo tali interventi una nuova categoria di opere agevolabili, per cui si ritiene che la detrazione di cui al comma 1-septies del citato articolo 16, del decreto legge, n. 63 del 2013 non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le **unità immobiliari**, costituenti l'intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto.

La detrazione di cui al citato comma 1-septies spetta agli **acquirenti delle unità immobiliari** ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

E' stato, comunque, precisato che ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Quindi il contribuente nel presupposto che abbia presentato al SUAP entro la data del rogito, l'asseverazione prevista dal citato decreto n. 58 del 2017, può accedere all'agevolazione del cd. "Sisma bonus acquisti".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/10/2021, n. 688](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Società semplice: non si applica la tassazione per trasparenza per cessione ultraquinquennale di un immobile

Non sono imponibili i redditi compresi nelle somme che saranno attribuite ai soci in esito allo scioglimento della Società semplice nei limiti in cui esse derivino esclusivamente dalla cessione

dell'unica unità immobiliare posseduta da oltre un quinquennio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 689 e 691 dell'08 ottobre 2021 con cui ha ricordato che non si verifica alcuna imputazione per trasparenza di reddito di partecipazione in capo ai soci in ragione dell'assenza del presupposto impositivo in capo alla Società.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 689 e 691 in data 8 ottobre 2021, in tema di società semplice e tassazione.

La società semplice non può svolgere attività commerciale in base al disposto dell'articolo 2249 del codice civile. Tale circostanza condiziona inevitabilmente le modalità di imposizione dei redditi prodotti da tale tipologia di società, differenziandoli rispetto agli altri tipi di società di persone con i quali, tuttavia, condivide il regime di imputazione dei redditi per trasparenza ex articolo 5 del Tuir.

La società semplice, infatti, determina il proprio reddito imponibile quale sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nell'articolo 6 del Tuir. Ciò significa che i redditi prodotti dalla società semplice sono qualificati in ragione della loro fonte di produzione e concorrono al reddito complessivo come sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale al netto degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva e dei redditi esenti.

Il reddito complessivo così determinato è dichiarato con propria dichiarazione dalla società semplice quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridicamente rilevanti, ma l'assoggettamento ad imposta avviene - in forza del principio di imputazione per trasparenza di cui all'articolo 5 del Tuir - direttamente in capo a ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso.

La netta distinzione tra il momento dell'assoggettamento ad imposta di tale reddito direttamente in capo al socio e il momento della percezione materiale dello stesso comporta che le successive movimentazioni di redditi già tassati rappresentino mere movimentazioni patrimoniali, prive di qualsiasi rilevanza ai fini impositivi.

Limitatamente agli utili già imputati per trasparenza in capo ai soci, infatti, le successive distribuzioni determinano esclusivamente un effetto indiretto, vale a dire una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Diversamente, la tassazione definitiva in capo alla società semplice in ragione della presenza di redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta comporta che tali

importi non concorrano al reddito complessivo imponibile della società (e alla relativa imputazione per trasparenza) e la successiva distribuzione degli stessi non subisca alcuna imposizione e non incida neppure sul costo fiscalmente conosciuto della partecipazione. Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale previste dall'articolo 20-bis del Tuir sono qualificati come redditi di partecipazione i redditi compresi inter alia nelle somme attribuite ai soci in dipendenza di liquidazione della società e determinati dalle disposizioni di cui dall'articolo 47, comma 7 del Tuir.

In particolare, l'articolo 47, comma 7 del Tuir prevede che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Tale disposizione - concepita per le società di capitali - trova applicazione in quanto compatibile (in tal senso l'articolo 20-bis del Tuir) e deve essere coordinata con sia con la previsione del citato articolo 68, comma 6 del Tuir che con le peculiarità della società semplice. Di conseguenza non assumeranno rilievo in tale occasione le eventuali attribuzioni di importi - opportunamente documentate - che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo della società semplice perché esenti, o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Ne consegue che l'operazione di cessione dell'unico fabbricato detenuto dalla Società semplice da più di cinque anni non genera una plusvalenza che possa confluire tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, poiché sulla base di tale norma è considerata produttiva di reddito diverso l'ipotesi della cessione a titolo oneroso dei predetti beni "acquistati o costruiti da non più di cinque anni".

Pertanto, non si verifica alcuna imputazione per trasparenza di reddito di partecipazione in capo ai soci in ragione dell'assenza del presupposto impositivo in capo alla Società.

La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla Società.

Non sono imponibili i redditi compresi nelle somme che saranno attribuite ai soci in esito allo scioglimento della Società semplice nei limiti in cui esse derivino esclusivamente dalla cessione dell'unica unità immobiliare posseduta da oltre un quinquennio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/10/2021, n. 689](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/10/2021, n. 691](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Vendita competitiva: l'immobile ceduto allo Stato non è soggetto a imposte ipotecarie e catastali

In caso di vendita competitiva, il trasferimento dell'immobile, se parte acquirente dell'atto di compravendita coattivo è lo Stato, non è soggetto al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 690 dell'08 ottobre 2021 con cui ha ricordato che La vendita competitiva conserva la propria natura coattiva a prescindere dalla forma dell'atto di trasferimento (atto notarile o decreto di trasferimento). Infatti, i trasferimenti nell'ambito della liquidazione fallimentare, sia che avvengano per effetto di un decreto di trasferimento, sia che avvengano per effetto di atto negoziale, prescindono del tutto da un elemento essenziale, in prospettiva privatistica: il consenso del venditore.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 690 in data 8 ottobre 2021, in tema di contratti in cui è parte lo Stato.

Il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente il correttivo D.L. 12 settembre 2007, n. 169 hanno innovato la fase di liquidazione dell'attivo fallimentare, introducendo le "vendite competitive" contenute nell'art. 107 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) per cui le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Tale norma ha, dunque, attribuito al curatore la materiale liquidazione dei beni facenti parte della massa attiva della procedura in corso. Il curatore dovrà, quindi, stabilire le modalità attraverso le quali monetizzare i diritti del patrimonio del fallito. Nell'attuale sistema, è previsto che la vendita avvenga senza attendere l'accertamento del passivo, dopo l'approvazione del programma di liquidazione, predisposto dal curatore ed

approvato dal Comitato dei creditori.

L'art. 107 sopracitato detta la disciplina generale per la liquidazione dell'attivo fallimentare ma non impone nessun obbligo in merito alla forma dell'atto con il quale deve concludersi la vendita competitiva, la quale può anche concludersi con atto notarile.

La fase della vendita anche se si conclude con atto notarile è ricompresa in uno specifico iter procedimentale ed è funzionalmente dipendente dal corretto espletamento della procedura stessa finalizzata alla successiva fase di ripartizione dell'attivo e al soddisfacimento degli interessi dei creditori.

La vendita competitiva conserva la propria natura coattiva a prescindere dalla forma dell'atto di trasferimento (atto notarile o decreto di trasferimento). Infatti, i trasferimenti nell'ambito della liquidazione fallimentare, sia che avvengano per effetto di un decreto di trasferimento, sia che avvengano per effetto di atto negoziale, prescindono del tutto da un elemento essenziale, in prospettiva privatistica: il consenso del venditore.

La natura coattiva della vendita fallimentare che si conclude con l'atto notarile comparta, quindi, l'applicabilità dell'art. 57 comma 8 del TUR, secondo cui negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'Ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, l'imposta non è dovuta se l'espropriante o l'acquirente è lo Stato, è una disposizione di carattere derogatorio rispetto alla regola generale della solidarietà passiva per il pagamento dell'imposta dettata dal comma 1 dell'art. 57 citato.

La norma rinviene la sua ratio nell'esigenza di non gravare del pagamento dell'imposta di registro il soggetto che subisce l'espropriazione o al quale viene imposto il trasferimento a prescindere dal proprio consenso.

Quindi se parte acquirente dell'atto di compravendita coattivo è lo Stato, troverà applicazione il disposto di cui all'art. 57, comma 8, del TUR, ultima parte e, pertanto, l'imposta di registro non è dovuta.

Ne consegue che in caso di vendita competitiva, il trasferimento dell'immobile, se parte acquirente dell'atto di compravendita coattivo è lo Stato, non è soggetto al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/10/2021, n. 690](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Iva al 10% per reti di distribuzione di calore-energia: in quali casi

Gli impianti per i quali il legislatore prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta sono gli impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (cd. teleriscaldamento) e gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 692 dell'8 ottobre 2021 con cui ha specificato che ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento deve trattarsi della realizzazione ex novo e non della semplice sistemazione, miglioria o modifica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento delle medesime.

Con la risposta a interpello n. 692 dell'8 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di impianti di produzione e aliquota IVA applicabile.

Il numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, fra gli altri, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

I successivi numeri 127-sexies e 127-septies stabiliscono l'applicazione della stessa aliquota agevolata, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies.

Gli impianti dunque per i quali il legislatore prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta sono:

- gli impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (cd. teleriscaldamento);
- gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del citato n. 127-septies deve trattarsi della realizzazione ex novo delle opere indicate al n. 127-quinquies e non della semplice sistemazione, miglioria o modifica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento delle medesime.

Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione ex novo di un'opera edilizia, rappresentano una

semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/10/2021, n. 692

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending: la disciplina applicabile

In tema di investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending, il Gestore non può applicare la ritenuta a titolo d'imposta se non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all'albo e neanche quella di istituto di pagamento, autorizzato dalla Banca d'Italia. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 686 dell'8 ottobre 2021 con cui ha ricordato che in tal caso è applicabile la disciplina prevista per gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti e che in ogni caso i suddetti redditi costituiscono per il percettore redditi di capitale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 687 in data 8 ottobre 2021, riguardante gli investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending.

L'articolo 1, commi 43 e 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) disciplina la modalità di tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, in relazione agli investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending (c.d. P2P Lending).

In particolare, il comma 43 ha inserito la lettera d-bis) al comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, prevedendo che costituiscono redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia.

Il successivo comma 44, dell'articolo 1 della medesima

legge di bilancio 2018, inoltre, ha stabilito che i predetti gestori operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Tale ritenuta, attualmente stabilita nella misura del 26 per cento, trova applicazione a titolo d'imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending in presenza delle seguenti due condizioni:

- la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa;
- la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia.

Il Gestore non può applicare la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi erogati attraverso la piattaforma on-line in relazione ai finanziamenti di P2P Lending, se non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all'albo e neanche quella di istituto di pagamento, autorizzato dalla Banca d'Italia.

In tal caso è applicabile la disciplina prevista per gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti.

In ogni caso i suddetti redditi costituiscono per il percettore redditi di capitale. Qualora non risulti applicabile la disciplina fiscale di cui ai commi 43 e 44 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, ai fini della tassazione dei proventi derivanti dai finanziamenti trova applicazione l'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Il primo periodo di tale disposizione stabilisce che i sostituti d'imposta operano una ritenuta del 12,50 per cento [ora 26 per cento] a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. La predetta ritenuta si applica, invece, a titolo d'imposta sui redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti, anche nell'ipotesi in cui detti redditi siano conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/10/2021, n. 687

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Trasferimento della sede statutaria: quando si applica la continuità giuridica

L'efficacia del trasferimento della sede statutaria è subordinata al rispetto sia delle norme del Paese di provenienza sia di quelle del Paese di destinazione. Ne consegue che la continuità giuridica della società è condizionata alla ammissibilità del trasferimento nei due ordinamenti. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 694 dell'8 ottobre 2021 con cui ha specificato che la normativa CFC trova applicazione se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni: sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia e oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra tra i c.d. passive income.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 694 in data 8 ottobre 2021, in tema di trasferimento di sede.

La legge lussemburghese concernente le società commerciali prevede che il trasferimento della sede sociale di una società, da o verso, il Granducato del Lussemburgo non dia luogo né a dissoluzione né a creazione di una nuova entità.

Parimenti la legislazione svizzera riconosce esplicitamente lo spostamento di sede in continuità giuridica a condizione che la legislazione di appartenenza dell'entità estera lo preveda (e a condizione che la struttura e l'organizzazione dell'entità estera siano compatibili con la legge svizzera). Per quando concerne il nostro ordinamento, in mancanza di apposite disposizioni convenzionali, la legge 31 maggio 1995, n. 218, relativa alla riforma del diritto internazionale privato, prevede all'articolo 25, comma 3, che il trasferimento della sede legale indicata nello statuto si considera efficace solo se posto in essere conformemente agli ordinamenti dello Stato di provenienza e dello Stato di destinazione.

L'efficacia del trasferimento della sede statutaria è subordinata, quindi, al duplice rispetto sia delle norme del Paese di provenienza sia di quelle del Paese di destinazione. Ne consegue che la continuità giuridica della società è condizionata alla ammissibilità del trasferimento nei due ordinamenti.

Con specifico riferimento alla disciplina CFC, si osserva come questa sia stata modificata dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, con

effetto a partire dal periodo di imposta 2019.

Il citato decreto legislativo ha recepito in Italia le disposizioni della direttiva UE 2016/1164 (c.d. "direttiva ATAD"), recante norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale internazionale. In base alle disposizioni del novellato comma 4 dell'articolo 167 del Tuir, la normativa CFC trova applicazione se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;
- oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra tra i c.d. passive income.

Il trasferimento di sede in un altro Stato estero da parte di una CFC deve essere considerato alla stregua di un cambiamento di regime fiscale della società stessa.

Non trova applicazione la c.d. exit tax di cui all'articolo 166 del Tuir, se non si verifica un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano.

A tal fine, invece, occorrerà verificare se nello Stato estero di destinazione, la CFC continui ad integrare le condizioni di applicazione dell'articolo 167 del Tuir, qualora questa sia assoggettata a un diverso regime fiscale o livello impositivo.

L'articolo 166 del Tuir non vada applicato in sede di determinazione del livello impositivo virtuale italiano della Società, nell'ambito del c.d. tax rate test previsto dall'articolo 167, comma 4, lettera a), del Tuir. Allo stesso modo, l'articolo 166 del Tuir non rileva in sede di tassazione per trasparenza della controllata estera. Per attribuire il valore fiscale ai beni della CFC occorre avere riguardo alle specifiche disposizioni contenute nel D.M. n. 429 del 2001. I valori fiscali della Società, da utilizzare ai fini CFC, devono essere correttamente determinati in base alle disposizioni del citato D.M. n. 429 del 2001. In altri termini, i valori fiscali della controllata estera saranno determinati in continuità con i valori utilizzati in Lussemburgo prima del trasferimento di sede.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/10/2021, n. 694

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Monitoraggio fiscale anche in caso di trust

In tema di monitoraggio fiscale, in caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche, quali i trust, i beneficiari sono tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti. In sostanza, si applica l'approccio look through anche se il trust è istituito in un Paese collaborativo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 693 dell'8 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 693 in data 8 ottobre 2021, in tema di monitoraggio fiscale.

La legge 6 agosto 2013, n. 97 e il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 hanno apportato rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del "monitoraggio fiscale".

In particolare, le modifiche hanno rafforzato la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori "formali" delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i "titolari effettivi".

Per effetto di tale modifica, sono entrati nell'ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, soggetti, indicati come "titolari effettivi", che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i trust, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell'entità giuridica.

A seguito delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 90 del 2017, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio), la nuova definizione di titolare effettivo appare più ampia rispetto al passato, essendo venuti meno i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25 per cento dell'entità giuridica.

Come precisato nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, in caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche, quali i trust, i beneficiari sono tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché

la percentuale di patrimonio nell'entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti. In sostanza, si applica l'approccio look through anche se il trust è istituito in un Paese collaborativo.

Il medesimo documento di prassi, inoltre, al fine di agevolare l'adempimento dei suddetti obblighi dichiarativi, richiede al trustee di individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenute all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.

L'esonero è previsto:

- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
 - per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandataria di una delle controparti contrattuali;
 - per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari.
- In tutti e tre i casi delineati, l'esonero dall'obbligo di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano stati assoggettati a tassazione attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito o delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo d'imposta o d'acconto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 08/10/2021, n. 693](#)

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di David Trotti

PNRR e deflazione del contenzioso. Le FAQ sono un problema o un'opportunità?

di David Trotti - Professore a contratto di Selezione e valutazione delle Risorse Umane presso l'Università europea di Roma

Nuovi strumenti di gestione della comunicazione tra aziende, cittadino e Stato si stanno affacciando nel nostro ordinamento. Uno tra questi sono le FAQ. Il loro significato, concettuale e operativo, rappresenta un tema connesso alla deflazione del contenzioso e quindi al PNRR. Le FAQ, il cui uso nel periodo pandemico si è enormemente ampliato, possono aiutarci a raggiungere questo obiettivo che ci siamo dati e che l'Europa ci ha chiesto. Ma a quali condizioni possono rappresentare una soluzione ed uno strumento utile per aziende, professionisti e cittadini?

Nel progressivo cammino che la crisi pandemica ha scavato, e sta scavando, nella nostra cultura e consapevolezze, uno degli elementi che incide con maggior forza nel cambiamento in fieri, è l'uso di strumenti, fino a poco fa, debolmente utilizzati: lo **smart working** (o più propriamente home working e del quale, magari, parleremo in un'altra occasione) e le FAQ.

Le FAQ sono definite dal vocabolario online Treccani: "FAQ ?fak? s. f. pl. - In informatica, sigla dell'inglese Frequently Asked Questions («domande poste frequentemente»), che nel linguaggio di Internet indica la lista predisposta di domande e risposte sui più frequenti problemi di uso di un determinato sito telematico, alla quale si può accedere cliccando su un'icona."

Il loro uso nel **periodo pandemico** si è enormemente ampliato come attesta, e direi certifica, il Consiglio di Stato, Sezione I, nella sentenza n. 1275 del 20 luglio 2021 (da ora sentenza). Nello stesso periodo contrassegnato dalle limitazioni dovute alla diffusione del COVID 19, le risposte alle FAQ da parte della pubblica amministrazione hanno conosciuto un rilievo e una notorietà in precedenza sconosciute, con l'obiettivo di offrire elementi di **chiarezza ai fini interpretativi e applicativi** di disposizioni che si potevano, in astratto, prestare a diversi esiti finali. (la sottolineatura è dello scrivente).

Se si leggesse questa affermazione sotto l'ottica dell'abbattimento del contenzioso (che è richiamata dalle parole sottolineate), balzerebbe subito agli occhi la connessione con uno degli **obiettivi del PNRR** (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Difatti, offrire elementi di chiarezza nel rapporto tra cittadino/azienda e pubblica amministrazione è anche uno degli elementi che ci viene chiesto dall'Europa, e che fa parte del cambiamento culturale che verrà provocato, si spera, dal PNRR. Per **abbattere il contenzioso giuridico** in tutti gli ambiti, occorre sicuramente la chiarezza, che avrà come conseguenza un minor numero di

processi e della loro lungaggine. Ricorrere al giudice dovrebbe essere l'ultima ratio quando le norme sono assolutamente interpretabili in maniera diversa, soprattutto nel mondo del lavoro e nel rapporto tra azienda e/o lavoratore e pubblica amministrazione. Parto dal presupposto che la riforma della giustizia non interessa solo i grandi processi, ma anche la quotidianità, i "piccoli" problemi e le diatribe che coinvolgono cittadino e pubblica amministrazione, soprattutto, lo ripeto, nel mondo del lavoro.

I cittadini, e ancor più i cosiddetti intermediari (**consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati**, etc.), devono essere messi in grado di poter avere o dare soluzioni che si basino su leggi, o norme, almeno chiare, in cui la lettura del testo definisca immediatamente posizioni e responsabilità. Oggi, come il testo della sentenza riportato sottolinea, sta accadendo che nel nostro ordinamento, e in particolare nella pratica operativa, le FAQ vengano significativamente utilizzate per **rispondere al bisogno di chiarezza** di chi, tutti i giorni, **deve risolvere i problemi** dei cittadini utenti nella relazione con la pubblica amministrazione. Così, in questo mondo pandemico, oltre a GUCE, Gazzetta ufficiale, e BUR, delibere dei Comuni, chi cerca chiarezza si rivolge alle FAQ. Ma le FAQ possono davvero rappresentare una soluzione ed uno strumento? Al momento attuale, la risposta non può essere che no, poiché dobbiamo considerare, come dice la sentenza, che le Faq sono Faq. E' quindi da escludere che le risposte alle FAQ possano essere assimilate a una **fonte del diritto**, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle **circolari**, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica.

Il discorso sembrerebbe chiuso, ma la stessa sentenza ci ricorda che non può essere sottovalutato l'effetto

che le risposte alle FAQ producono sui destinatari e, quindi, nel rapporto con la pubblica amministrazione, a partire dal bisogno di fiducia nei confronti di chi (l'amministrazione) fornisce le risposte. Infatti: Essenziali **criteri di affidamento** del cittadino nella pubblica amministrazione richiedono tuttavia di tenere conto dell'attività svolta dall'amministrazione stessa con la pubblicazione delle FAQ sul proprio sito istituzionale.

Ed ancora: per quanto non vincolanti, le FAQ **orientano i comportamenti** degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent.

Prima di proseguire nell'analisi, appare opportuno fare un'altra considerazione, prendendo atto di un ulteriore aspetto. Ci troviamo in un mondo che cambia, in cui affiorano nuove forme di conoscenza del diritto, e dove il rapporto con il cittadino/azienda risulta sempre più diretto.

Per i nostri giovani, gli adulti del futuro, questi strumenti (le FAQ), con tutta probabilità, faranno parte della quotidianità e costituiranno, come le App, un collegamento immediato con la pubblica amministrazione, perché in grado di dire "come fare" e "quando fare".

Emergono nuovi strumenti, non da cestinare o cassare nell'immediato, ma solo da normare. Se ci sono dei dubbi, e la pubblica amministrazione si esprime in un certo modo con strumenti non presenti nell'ordinamento (FAQ), questo non vuol dire (e ritorniamo a quanto espresso nella citata sentenza) che le cose dette non assumano significato. È su questo che sorge il problema, direbbe un adagio popolare. Il **diritto deve essere certo e scritto** in maniera che chiunque possa capirlo, così come le fonti devono essere pubbliche e conoscibili. Inoltre, chiunque deve sempre sapere dove poter reperire le informazioni certe.

Dunque cosa fare? Per rispondere, ricordiamoci che le FAQ sono nate perché le norme giuridiche non sono chiarissime e presentano, spesso, lati oscuri. Oggi, la **chiarezza delle leggi** è un bisogno sentito da tutti e da lungo tempo, come testimonia l'intervento di Michele Zampetti negli atti del seminario "La buona scrittura delle leggi", promosso dal Comitato per la legislazione e tenutosi il 15 settembre 2011 presso la Camera dei Deputati.

Il tema della **buona scrittura delle leggi** rappresenta un aspetto della più generale questione della qualità della legislazione che, a partire dagli anni '80, si è imposta all'attenzione del legislatore. Si è rilevato in

particolare come l'ipertrofia normativa, con il proliferare di regole e prescrizioni a carico di cittadini, famiglie e imprese ed il diffuso stato di incertezza normativa, dovuto a carenze nella qualità della legislazione in termini sia formali sia sostanziali, abbiano prodotto e producano un **costo**, oltre che per l'economia, per la stessa democrazia, in quanto riducono l'effettiva conoscibilità dell'ordinamento giuridico da parte di coloro che vi sono soggetti.

Se le FAQ rispondono ad una esigenza (anche economica), perché non definirle e caratterizzarle? Perciò è questo che pongo, il vero problema: non è "scritto" da nessuna parte quali siano i siti certi dove reperire le FAQ, e, peraltro, nella nostra terra di mezzo della connessione, non tutti i cittadini hanno la possibilità di accedere al web in misura eguale o non hanno una formazione tale da permettergli di utilizzare al meglio queste risorse.

Qui arriviamo al nocciolo del mio editoriale. Emettere delle FAQ, nella consapevolezza del loro valore giuridico limitato, ha comunque un **significato profondo** e testimonia una volontà, oltre a rispondere ad un bisogno sentito da ogni cittadino.

Le FAQ ed i comunicati stampa, se emessi, hanno per l'Italiano un valore e, di conseguenza, devono essere **espressi con correttezza e buona fede** e quindi avere delle regole. Pertanto, se io PA comunico qualcosa, questa deve avere un senso e, ovviamente, essere autentica e detta da persone con il potere di farlo. Questo è ciò che deve essere definito e che il legislatore deve, al più presto, normare e rendere ufficiale.

E' necessario, dunque, dare valore e certezza a queste "espressioni". Una certezza che dovrà veder definito: chi è titolato a farlo, la loro forma, la loro tracciabilità temporale ed informatica.

La correttezza e buona fede (ora) e la certezza delle FAQ (poi) dovrebbero essere alcuni degli elementi fondanti del comportamento dello Stato e dei suoi organi. La **FAQ è uno strumento utile** a cui bisogna, però, dare un senso ed un significato, non lasciandola al caso né allo spontaneismo.

Si tratta, in fondo, di credibilità, un valore di cui lo Stato si deve riappropriare perché, come il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ci ha insegnato, la credibilità ha un valore economico molto più forte degli euro.

In tal modo le **FAQ possono diventare credibili** e risolvere tanti problemi, riducendo così il contenzioso.

Lavoro e Previdenza

Consigli pratici

Cassa integrazione: come gestire il post pandemia senza aumentare i costi aziendali

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Ci stiamo avvicinando a un periodo dove, per molti datori di lavoro e lavoratori, terminerà la copertura della Cassa integrazione e degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti, per l'anno 2021, come risposta agli effetti economico-sociali della pandemia da Covid 19. Perdurando la situazione di difficoltà, che non consente la prosecuzione di tutti i rapporti di lavoro in forza a pieno regime, quali strumenti hanno a disposizione i datori di lavoro? E quali impatti si potranno avere a livello di costi per le aziende?

Per alcuni specifici settori e datori di lavoro, gli **ammortizzatori sociali** collegati all'emergenza **Covid 19** introdotti per il 2021 stanno per terminare. Mi riferisco, in particolare, a quei datori di lavoro che:

- stanno fruendo dell'**assegno ordinario FIS** e della **CIGD** per le 40 settimane totali previste dalla **Legge n. 178/2020** e dal **D.L. n. 41/2021**, dal 1° gennaio 2021 senza soluzione di continuità;

- svolgono **attività economiche ATECO2007** con i codici 13,14 e 15 (tessitura, confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle e simili), che hanno tempo fino al 31 ottobre prossimo per fruire delle 17 settimane di **CIGO Covid 19** introdotte dal **D.L. n. 99/2021** (abrogato dalla **legge 23 luglio 2021, n. 106** e confluito nel decreto Sostegni bis).

Leggi anche Cassa integrazione e assegno ordinario: cosa cambia per i datori di lavoro dal 1° novembre

Il perdurare della situazione di incertezza collegata agli effetti della pandemia spinge i datori di lavoro a valutare quali possibili scenari nella **gestione del personale** dovranno affrontare, orientandosi in uno scenario:

- di conservazione dell'occupazione, magari con **orario di lavoro ridotto**;
- di **riduzione dell'organico**, mediante un inevitabile licenziamento per giustificato motivo oggettivo per riduzione di personale.

La scelta tra uno scenario o l'altro impatta da un punto di vista sociale, di **costo del lavoro** diretto e indiretto, di esposizione economico-finanziaria nonché a livello organizzativo e produttivo.

Riduzione dell'orario di lavoro

La riduzione dell'orario di lavoro ovvero la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale può avvenire esclusivamente in accordo tra le parti.

L'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che: "Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo

pieno in rapporto a tempo parziale"; pertanto, la rimodulazione e riduzione di orario (e la conseguente riduzione di costo in capo al datore di lavoro) dovrà necessariamente transitare per un **accordo tra le parti**, dove la volontà del lavoratore risulterà fondamentale.

A rimarcare il ruolo fondamentale dell'accordo tra le parti e la tutela per la parte contraente più debole, vi è anche il comma 1 del medesimo articolo: il **rifiuto del lavoratore** di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

L'eventuale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere inoltre valutata attentamente anche con riferimento alla gestione dell'orario di lavoro, alla sua collocazione e all'impatto organizzativo e produttivo: la norma prevede infatti che nel **contratto di lavoro a tempo parziale** deve essere riportata la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

La libertà e il potere unilaterale, riconosciuto al datore di lavoro nella definizione (e modifica) dell'orario di lavoro *full-time*, trova una limitazione nel *part-time*, dove l'eventuale modifica della collocazione della prestazione lavorativa potrà avvenire o in **accordo con il lavoratore** ovvero a seguito della sottoscrizione delle cd. **clausole elastiche** secondo le previsioni del contratto collettivo applicato.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Oltre alle già note criticità collegate alla legittimità del licenziamento, con particolare riferimento al rispetto dei principi generali che legittimano il recesso da parte del datore di lavoro (sussistenza delle ragioni addotte, il nesso di causalità con il recesso e l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse con

riguardo all'organizzazione aziendale in essere al momento del recesso = obbligo di repêchage), l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro va analizzata anche con riferimento ai costi ad esso connesso, costi che possiamo definire certi e incerti.

Tra i **costi certi** possiamo fare rientrare il **preavviso** (lavorato o eventualmente pagato come indennità sostitutiva) a cui aggiungere il versamento del *ticket* di finanziamento NASpI.

Periodo di preavviso

L'art. 2118, c.c., fa obbligo al datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo di riconoscere al lavoratore licenziato un periodo di preavviso, nella durata determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda riferito al rapporto di lavoro in essere.

Quando il periodo di preavviso viene lavorato, in quanto effettuato in servizio, al rapporto di lavoro si applicano le norme di legge e di contratto che hanno governato fino a quel momento la prestazione lavorativa, proseguendo integralmente gli effetti del contratto (c.d. "efficacia reale del preavviso").

Il lavoratore diversamente può essere espressamente esonerato dallo svolgimento delle prestazioni lavorative durante il periodo di preavviso dal datore di lavoro, il quale può anche disporre l'immediata cessazione del rapporto di lavoro, provvedendo a corrispondere al lavoratore la relativa **indennità sostitutiva** del preavviso, sulla quale saranno dovuti i relativi contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL.

Leggi anche Preavviso per licenziamento o dimissioni: cosa deve fare il datore di lavoro

Ticket licenziamento

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI è dovuto, a carico del datore di lavoro, un **contributo di licenziamento** (c.d. "*ticket* di licenziamento") pari al **41 %** del **massimale** mensile di **NASpI** per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (art. 2, comma 31, Legge n. 92/2012).

Il contributo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni a sostegno del reddito contro la disoccupazione, è sempre dovuto indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore cessato abbia maturato gli indispensabili **requisiti contributivi e soggettivi** per l'accesso alla NASpI ovvero abbia trovato prontamente ricollocazione presso un altro impiego.

Ai fini della individuazione del momento impositivo,

in assenza di una esplicita indicazione da parte della legge, l'INPS ha ritenuto che l'obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, il *ticket* di licenziamento deve essere versato **entro il giorno 16** del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto. Si precisa che la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.

Il valore del **ticket licenziamento** da versare all'INPS, per l'anno 2021 e a seguito dei chiarimenti dell'Istituto con la circolare n. 137/2021, è pari a 534,16 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un ammontare di euro 1.602,40 per massimo 3 anni.

Leggi anche Ticket licenziamento: quali costi per le aziende dopo il nuovo orientamento dell'INPS

Trattamento di fine rapporto

Ai costi certi dobbiamo aggiungere anche le competenze di fine rapporto, anche se sarebbe più corretto definirli come onere finanziario. In particolare, alla risoluzione del rapporto di lavoro il datore è tenuto a riconoscere tutti quegli emolumenti, di legge e di contratto, maturati e non goduti.

Mi riferisco in particolare alla **monetizzazione di eventuali giorni/ore di ferie** e permessi maturati e non goduti, ratei di mensilità aggiuntiva, eventuali bonus maturati pro-quota fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e contrattualizzati all'atto dell'assunzione o in un momento successivo.

Oneri maturati e non goduti, che, valorizzati al lordo, dovranno essere maggiorati degli oneri contributivi e assicurativi.

Andrà inoltre aggiunto l'esborso relativo al **TFR maturato** dal lavoratore, che, salvo diverso accordo con lo stesso, dovrà essere liquidato entro i termini previsti dal contratto collettivo applicato.

Possibile contenzioso

Tra i **costi incerti** sono da considerare il possibile contenzioso: in particolare, qualora il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, impugnato dal lavoratore, fosse dichiarato illegittimo da parte del giudice, il rischio e il costo a carico del datore di lavoro sarebbe diversificato a seconda del variegato e babelico **sistema di tutela del lavoratore**, che deriva dalla data di assunzione dello stesso (*ante* o *post* 7 marzo 2015) e dal requisito occupazionale del datore di lavoro.

Data di assunzione	Requisito occupazionale del datore di lavoro	Tipo di tutela
--------------------	--	----------------

Prima del 7 marzo 2015 Azienda con meno di 15 dipendenti	Azienda con più di 15 dipendenti	Tutela reale
	Tutela obbligatoria	
Dopo il 7 marzo 2015 Azienda con meno di 15 dipendenti	Azienda con più di 15 dipendenti	Tutele crescenti

L'applicazione di un regime sanzionatorio rispetto a un altro impatta notevolmente in termini di costo: si passa infatti da un risarcimento **da 2,5 a 6 mensilità** per i lavoratori in **tutela obbligatoria** a uno ricompreso tra **3 e 6 mensilità** per i lavoratori in **tutele crescenti** dipendenti di aziende fino a **15 dipendenti**.

Incrementandosi l'organico aziendale computabile, cresce esponenzialmente anche il relativo costo: si

passa da un possibile risarcimento economico **da 12 a 24 mensilità** per i lavoratori in tutela reale a uno ricompreso **tra 6 e 36 mensilità** per i lavoratori in tutele crescenti dipendenti di aziende **oltre i 15 dipendenti**. Ricordando che, nel caso della tutela reale, permane, seppur residuale, il rischio e il relativo costo della **reintegra** del lavoratore.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Rinuncia detrazioni d'imposta su pensioni: domande 2022 a partire dal 15 ottobre

A partire dal 15 ottobre 2021 sarà possibile presentare, attraverso l'apposita funzionalità resa disponibile all'interno del portale INPS, la richiesta di all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno. E' quanto comunicato dall'INPS nel messaggio n. 3404 del 2021 con riferimento ai trattamenti pensionistici e previdenziali.

Nel messaggio n. 3404 dell'8 ottobre 2021, l'INPS ricorda che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle **detrazioni d'imposta per reddito** sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno.

Le relative richieste possono essere inoltrate all'Istituto compilando l'apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato "**Detrazioni fiscali** - domanda e gestione" disponibile portale istituzionale.

A partire dal 15 ottobre 2021 è possibile presentare le richieste anche per il periodo d'imposta 2022.

In assenza di esplicita comunicazione, l'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del TUIR, in base al reddito erogato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 08/10/2021, n. 3404

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Rientro in presenza nel pubblico impiego: nuove regole per green pass e

smartworking

A partire dal 15 ottobre 2021 è previsto il rientro in presenza di tutto il personale dipendente degli enti della pubblica amministrazione. La Conferenza Unificata ha dato parere favorevole sulle linee guida Funzione pubblica-Salute in relazione ai meccanismi di controllo del green pass nelle amministrazioni. Prevista la figura del mobility manager così come le procedure di verifica e le regole per l'applicazione dello smartworking in modo agile ed efficiente.

La Conferenza Unificata ha dato parere favorevole al decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, **Renato Brunetta**, sulle modalità organizzative per il rientro in presenza di tutti i lavoratori pubblici e alle linee guida Funzione pubblica-Salute sui meccanismi di controllo e verifica del **green pass** nelle amministrazioni.

A partire dal 15 ottobre tutti i dipendenti pubblici rientreranno a lavorare in presenza, in attesa dei rinnovi contrattuali e dell'adozione dei Piani integrati di attività e organizzazione (Piao), con i quali le amministrazioni potranno garantire uno smart working strutturato, che tuteli le esigenze dei lavoratori e i diritti e la soddisfazione degli utenti.

Per evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro nella stessa fascia oraria e per garantire la più ampia utilizzazione degli sportelli al pubblico (**front office**), sarà consentita la massima flessibilità degli orari di ingresso e di uscita e di apertura al pubblico degli sportelli.

Organizzazione per smartworking

In caso di ricorso allo **smart working** dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni:

- invarianza dei servizi resi all'utenza;
- adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

Mobility manager

I mobility manager aziendali delle Pa dovranno

elaborare piani di mobilità? per evitare sovraffollamenti sui mezzi pubblici e agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.

Obbligo green pass

Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass. Sono inclusi nell'obbligo, dunque, i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all'interno degli spacci, i fornitori, i corrieri ecc.).

Ciascuna amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli: l'accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all'accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Ricerca e formazione

Siglato il protocollo d'intesa per l'alta formazione dei dipendenti pubblici

Il Ministro dell'Università e Ricerca e il Ministro per la Pubblica amministrazione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto all'attuazione di misure specifiche per il potenziamento della formazione, l'aggiornamento professionale e lo sviluppo di competenze dei pubblici dipendenti. Apposite clausole prevedono la collaborazione tra i Ministri anche per la promozione e la conoscenza, da parte dei cittadini e delle imprese, delle finalità e dei contenuti del Pnrr, anche attraverso eventi periodici di coinvolgimento delle Università (dottorandi, assegnisti, ricercatori), in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e Formez Pa.

E' stato siglato in data 8 ottobre 2021 il Protocollo d'intesa tra la Ministra dell'Università e della Ricerca, Prof.ssa **Maria Cristina Messa**, e il Ministro per la Pubblica amministrazione, On. Prof. **Renato Brunetta**. Obiettivo dell'intesa sono il potenziamento della formazione, l'aggiornamento professionale e lo sviluppo di competenze dei dipendenti pubblici, attraverso collaborazioni e specifiche convenzioni con le Università. Si prevede a tal fine la sottoscrizione di

accordi operativi con primarie Università ed enti di ricerca su tutto il territorio nazionale per accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionale del personale delle amministrazioni pubbliche, come leva indispensabile per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese e per garantire l'efficiente attuazione del Pnrr.

Obiettivi del Protocollo

Il Protocollo promuove, in particolare:

- misure per favorire l'iscrizione dei dipendenti pubblici a corsi di laurea, anche magistrali;
- valorizzazione delle esperienze di dottorato nelle amministrazioni;
- elaborazione di programmi di ricerca coerenti con gli interessi specifici di singole amministrazioni;
- individuazione di percorsi formativi per l'orientamento professionale;
- individuazione di percorsi per il conseguimento dei titoli di studio di interesse;
- partecipazione a master di primo e secondo livello, sempre nella logica della formazione permanente e di contenuti didattici rispondenti allo sviluppo delle tematiche di interesse delle amministrazioni di appartenenza;
- attuazione di misure in materia di contratti di apprendistato di alta formazione e promozione della formazione nell'ambito dei contratti a tempo determinato.

Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento individuati all'interno del protocollo riguardano:

- I contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca
- I contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni
- I dottorati di ricerca
- Le attività di studio e ricerca anche all'estero
- la semplificazione della normativa di settore.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero per la pubblica amministrazione e Ministero dell'Università e della ricerca, protocollo d'intesa 07/10/2021

Finanziamenti
Procedura informatica

Bando Disegni+ 2021: dal 12 ottobre le domande. Chi può chiedere i contributi

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

In apertura il bando Disegni+. Le domande possono essere presentate, dal 12 ottobre, da micro, piccole e medie imprese titolari dei disegni/modelli registrati a decorrere dal 1° gennaio 2019 e comunque in data antecedente l'invio dell'istanza di contributo ed essere in corso di validità. Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione e non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3 e Disegni+4. Viene agevolata soltanto una domanda per impresa. Il contributo è concesso fino all'80% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 60.000 euro per impresa. Come si presenta la domanda?

In partenza il **bando Disegni+**. La **domanda** di partecipazione può essere infatti presentata a partire dalle ore 9:30 del **12 ottobre 2021**.

Il bando, promosso dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall'Unioncamere, intende sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la **valorizzazione dei disegni/modelli** sui mercati nazionale e internazionale. Lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse stanziare, pari a 12 milioni di euro, di cui una quota, pari al 5%, riservata alle imprese in possesso del rating di legalità.

Leggi anche Bando Disegni+2021: quanto conviene alle PMI la valorizzazione di disegni e modelli

Chi può presentare domanda

Le domande di contributo possono essere presentate da **micro, piccole e medie imprese**, con sede legale e operativa in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti:

- regolarmente costituite, **iscritte nel Registro delle imprese** e attive;
- non in stato di liquidazione o scioglimento e non sottoposte a procedure concorsuali;
- **in regola** con l'assolvimento degli **obblighi contributivi** attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- che non hanno nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- che non hanno procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- **titolari del disegno/modello** oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione

Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.

Progetti finanziabili

La proposta presentata avere ad oggetto la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione e allo sfruttamento economico un disegno/modello industriale, singolo o multiplo, registrato a decorrere dal 1° gennaio 2019 sui mercati nazionali e internazionali. In particolare, sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

- ricerca sull'utilizzo di **materiali innovativi** (contributo massimo: 5.000 euro);
- realizzazione di **prototipi** (contributo massimo: 13.000 euro);
- realizzazione di **stampi** (contributo massimo: 35.000 euro);
- **consulenza tecnica** per la **catena produttiva** finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno (contributo massimo: 8.000 euro);
- consulenza tecnica per **certificazioni di prodotto** o di sostenibilità ambientale (contributo massimo: 5.000 euro);
- consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (contributo massimo: 8.000 euro);
- **consulenza legale** per la tutela da azioni di contraffazione ((contributo massimo: 2.500 euro)).

Il disegno/modello può essere oggetto di **una sola domanda** di partecipazione e non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3 e Disegni+4.

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti il 14 agosto 2021 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al bando Disegni+2021).

Il progetto deve essere **concluso entro 9 mesi** dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione (è possibile chiedere una proroga non superiore a 3 mesi).

Contributo

Il contributo, in conto capitale, è riconosciuto ai sensi del "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1407/2013 ed è pari all'**80% dei costi ammissibili**, fino a un **massimo di 60.000 euro** e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio specialistico esterno richiesto.

Come si presenta la domanda

Le domande di contributo devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito web disegnipi2021.it.

Le richieste possono essere presentate a partire dalle ore 9:30 del **12 ottobre 2021** e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Prima di compilare e inviare la domanda è necessario:

- essere in possesso di una **identità SPID personale** (nel caso in cui la domanda non sia presentata dal legale rappresentante dell'impresa occorre allegare la procura speciale firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale);

- dotarsi di **firma digitale**;

- disporre di un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** della società, valido e attivo, per le comunicazioni tra Unioncamere e l'impresa.

La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica deve, pena la non ammissibilità della stessa, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione.

Al termine della procedura di compilazione e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati caricati, verrà assegnato un **protocollo elettronico**.

Le domande verranno esaminate in base all'**ordine cronologico di presentazione**. Dopo la verifica della regolarità formale e della completezza della domanda di partecipazione è prevista una valutazione di merito del progetto di valorizzazione del disegno/modello.

È agevolata soltanto una domanda per impresa.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

DL Aperture: dall'11 ottobre piena capienza per i luoghi di cultura e riapertura delle discoteche

Entra in vigore il decreto recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Il decreto disciplina la riapertura delle attività che a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, hanno subito misure restrittive più severe ancora oggi in vigore. In particolare, dall'11 ottobre è prevista la piena capienza per i luoghi di cultura e la riapertura delle discoteche

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021 il decreto legge n. 139 dell'8 ottobre 2021 recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Il decreto disciplina la riapertura delle attività che a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, hanno subito misure restrittive più severe ancora oggi in vigore. In particolare, **dall'11 ottobre** è prevista la piena capienza per i luoghi di cultura e la riapertura delle discoteche.

Leggi anche Discoteche, stadi, musei e teatri: cambiano regole e capienze massime

Spettacoli

Il decreto in riferimento agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, prevede le seguenti disposizioni:

- **in zona gialla:** sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;

- **in zona bianca:** l'accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli

aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, l'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle esigenze di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 tenendo conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi.

Sale da ballo e discoteche

Il decreto prevede che in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida previsti. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Green pass nei luoghi di lavoro

Il provvedimento stabilisce che il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del green pass in anticipo rispetto all'inizio del turno di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato.

La mancata comunicazione al datore di lavoro del possesso della certificazione verde farà scattare subito la sospensione dello stipendio del lavoratore che verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.

Abilitazione alla professione di avvocato

Il decreto prevede che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto in parola, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

Entrata in vigore

Il decreto legge entra in vigore il **9 ottobre 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Decreto Legge 08/10/2021, n. 139, (Gazzetta Ufficiale
08/10/2021, n. 241)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.